

Confapi: Inflazione bene il lavoro del Ministro Urso

“Apprezziamo il lavoro sinora svolto dal Ministro Urso e dal Mimit per cercare soluzioni che mitighino gli effetti dell’inflazione”. Lo afferma il presidente di Confapi, Cristian Camisa, commentando l’odierna firma dell’accordo sul protocollo d’intesa per far scattare dal primo ottobre il trimestre anti-inflazione sul carrello della spesa.

“Come abbiamo sempre ribadito – aggiunge – il mondo delle piccole e medie industrie rappresentate da Confapi, considera i propri dipendenti un vero e proprio asset strategico, quindi non possiamo che accogliere con favore ogni iniziativa del Governo tesa a salvaguardare il potere d’acquisto dei loro salari”. “Diamo tutta la nostra disponibilità a partecipare ai tavoli che il Ministero vorrà convocare nelle prossime settimane per portare anche il contributo della parte produttiva. In un momento così complicato, tutto il sistema industriale e imprenditoriale deve dimostrare grande responsabilità per arrivare ad un risultato condiviso” conclude Camisa.

“Non riesco ad assumere undici lavoratori croati”

La Provincia del 31 agosto 2023, parla Andrea Beri, amministratore delegato della nostra associata Ita Spa.

«Non riesco ad assumere undici lavoratori croati»

Testimonianza. Andrea Beri, amministratore delegato della Ita di Calolzio
«Da due anni siamo bloccati dalla burocrazia, e non c'è soluzione a breve»

LECCO

CHRISTIAN DOZIO

Stante la carenza di manodopera "indigena", la possibilità di attingere a mercati del lavoro esteri sta assumendo un'importanza sempre maggiore per le aziende del nostro territorio.

Riuscire a "importare" risorse umane, però, non è semplice. Lo sa bene Andrea Beri, amministratore delegato di Ita e Steelgroup, che da ormai un paio di anni attende il via libera per accogliere negli stabilimenti veneti un gruppo di sei cittadini croati con i quali ha già raggiunto l'accordo per l'assunzione.

«La disoccupazione sta scendendo, ma di gente che abbia voglia di lavorare ce n'è comunque poca: questa è la realtà dei fatti - interviste Beri -. Via via che le professionalità ricercate si alzano, le difficoltà di reperimento aumentano e si innesca una sorta di guerra al rialzo per accaparrarsi la figura necessaria, con qualcuno che a volte si muove anche con mancanza di etica. In questo contesto pesa l'offerta economica, ma a fare la differenza è sempre più la capacità dell'azienda di essere attrattiva, grazie all'azione e alle idee con cui l'imprenditore riesce a caratterizzarla e a darle prospettive di crescita e sviluppo».

Vicinanza

In una situazione di questo genere anche la vicinanza con la Svizzera rappresenta uno svantaggio per i territori di Como, Lecco e Varese. «Chi vi-



Andrea Beri è l'amministratore delegato della Ita di Calolzio

ve a una distanza non eccessiva dal confine ha tutto il guadagno a diventare un frontaliere, perché lo stipendio svizzero è diverso da quello che si può percepire in Italia. Questa costituisce quindi una opportunità in più per il già ridotto bacino di lavoratori dal quale cerchiamo di attingere. Non è comunque tutto oro e sul piatto bisogna mettere anche gli aspetti negativi, che ci sono in qualsiasi situazione. Detto questo, da noi non si sta male: bisogna solo migliorare alcuni fattori per incentivare le persone a restare in Italia».

Una strada per riuscirci può essere il salario minimo? Se-

condo Beri non nel metalmeccanico. «È una discussione che non tocca aziende come le nostre, perché con i livelli di cui si parla dovremmo praticamente ridurre gli stipendi dei nostri collaboratori. È vero però che ci sono ancora situazioni, penso all'ambito agricolo, non più tollerabili e che richiedono un intervento risolutivo».

Al momento, il mercato del lavoro sta registrando gli effetti di due situazioni. «Una è quella relativa alla regolarizzazione e riapertura dei flussi; l'altra riguarda il taglio dato al Reddito di cittadinanza, che ha rimesso sul mercato una certa quota di manodopera.

C'è da chiedersi però se sia il caso di assumere chi fino a ieri ha preferito percepire un assegno per restare inattivo: aiutare chi ne aveva e ne ha tuttora bisogno è doveroso, ma i soldi sono stati dati anche a chi non ne aveva i requisiti, creando un circolo vizioso dal quale sarà difficile uscire senza conseguenze».

Centrale

Steelgroup e Beri, come accennato, sono in attesa da un paio di anni di accogliere un gruppo di lavoratori croati, disposti a venire a lavorare negli stabilimenti del gruppo in Veneto, ma bloccati da una burocrazia che non pare aprire al loro arrivo a breve. «A livello centrale si è deciso ora di vagliare e regolarizzare i lavoratori presenti irregolarmente in Italia: quando si chiuderanno le procedure riguardanti i clandestini, si valuteranno i posti avanzati per ulteriori inserimenti. Ma dare la precedenza a chi fino a ieri ha lavorato in nero significa di fatto non aprire a nuovi ingressi», tra l'altro premiando chi ha violato le regole. Per accogliere questo gruppo di nuovi collaboratori, l'azienda ha anche acquistato e ristrutturato una foresteria per realizzarvi alloggi. «Attualmente vi sono alloggiati due ragazzi che avevano trovato sistemazione in un centro di accoglienza nel Vicentino, in attesa di potervi far accedere anche questi nuovi dipendenti, quando finalmente potranno arrivare in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

Covid19: aggiornamenti dal Ministero

Il Ministero della Salute ha chiarito con una circolare di metà agosto 2023 le regole di gestione dei casi Covid19 e dei loro contatti.

Come si può leggere direttamente in allegato, né i casi Covid19 confermati né i loro contatti stretti sono soggetti a isolamento, si raccomanda però ai sintomatici di rimanere a casa fino al termine dei sintomi e tutelare le persone fragili.

Si rimanda al testo in allegato e al sito ministeriale [cliccando qui.](#)

(SN/am)

[7529_N.L._cc_-_COVID19_agosto_2023_testo_Ministero_Salute.pdf](#)
[Download](#)

Formaldeide: limiti UE più stringenti

Come già noto, all'interno delle restrizioni previste dal **Regolamento Europeo Reach** (UE 2006/1907), la presenza di formaldeide negli **arredi** e nei **prodotti a base legno** è regolamentata a causa del suo potere cancerogeno; la commissione europea ha recentemente emesso un nuovo regolamento (UE 2023/1464) con limiti e tempistiche per adeguarsi.

Nella **scheda allegata** (diffusa da UNITAL Unione Industrie Italiane Arredi Legno, aderente a CONFAPI) si possono

consultare tutti i dettagli.

A partire dal 6 agosto 2026 tutti i prodotti contenenti anche una minima parte in legno e suoi derivati trattati con formaldeide non potranno più essere commercializzati; sebbene il 2026 possa sembrare lontano, occorre prestare attenzione alle scorte di magazzino destinate alla produzione e ai prodotti finiti da commercializzare; è evidente che chi si mette in regola con anticipo potrà avere un vantaggio economico.

(SN/am)

[7532_N.L._ff_-_Formaldeide_Scheda_limiti_EU_legno.pdf](#)
[Download](#)

Crediti imposta energetici: chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate

Nell'ambito della circolare n. 24/2023, nella parte riguardante i crediti d'imposta per l'acquisto di **energia e gas** relativi al I e II trimestre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, tra l'altro, alcune indicazioni in merito ai requisiti previsti per accedere a tali agevolazioni.

Con particolare riferimento ai crediti relativi al **I trimestre 2023** (gennaio, febbraio, marzo 2023) disciplinati dall'art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022, per le imprese "energivore" e "non energivore" non ancora costituite alla data del **1° ottobre 2019** è stato chiarito che, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del quarto trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al quarto trimestre 2022),

questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il quarto trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il quarto trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a **59,91 euro/MWh**.

L'Agenzia ha altresì sottolineato che, in relazione al primo trimestre 2023, tutti i benefici fiscali in esame non possono trovare applicazione per le imprese costituite successivamente al **31 dicembre 2022**, non essendo possibile verificare l'effettivo incremento del costo riferibile al soggetto, in quanto non sussiste il parametro di riferimento per il quarto trimestre 2022 (costi medi della materia energia relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre).

In relazione ai crediti d'imposta per il **II trimestre 2023** (aprile, maggio, giugno 2023) disciplinati dall'art. 4 del DL 34/2023, con specifico riferimento alle imprese "energivore" e "non energivore" non ancora costituite alla data del **1° gennaio 2019**, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2023), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a **69,26 euro/MWh**.

Sempre con riguardo ai requisiti richiesti, la circolare. n. 24/2023, recependo quanto chiarito con la risposta a interpello n. 355/2023, ha evidenziato, in via generale, che, ai fini della verifica del presupposto per l'accesso ai crediti d'imposta in favore delle imprese "energivore" e "non

energivore”, non rientra nella nozione di “**sussidio**” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente. I crediti d’imposta relativi al I trimestre 2023 e al II trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione e non possono essere chiesti a rimborso.

Si ricorda che gli stessi crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.

Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione.

I crediti d’imposta in questione:

- non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5, TUIR (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a

oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.

Remissione in bonis per la comunicazione dei crediti maturati 2022

La circolare in esame recepisce anche la possibilità di fruire della **remissione in bonis** per la comunicazione, ai fini dell'utilizzo dei crediti maturati relativi al III e IV trimestre 2022, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2023.

Al riguardo, viene ricordato che:

- per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, **al lordo** dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa;
- la comunicazione **non** deve essere **inviata** nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24; la stessa non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, salvo che la comunicazione della cessione sia stata annullata, oppure il cessionario abbia rifiutato il credito;
- a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore** all'importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

La circolare n. 24/2023 ricorda, infine, che non possono fruire dei bonus energetici relativi al quarto trimestre 2022 le imprese che hanno aderito al piano di rateizzazione di cui

all'articolo 322, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023; il comma 7 del medesimo articolo 3 prevede, infatti, l'alternatività tra le due agevolazioni.
(RP/mf)

0t23: disponibile da agosto 2023 il modello aggiornato

Come ogni anno, l'istituto nazionale Inail segnala le azioni di prevenzione in tema di salute e sicurezza che permettono alle imprese di ottenere uno sconto sul premio Inail.

Le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori.

Ai primi di agosto il nuovo modello 0t23 predisposto per l'anno 2023, con scadenza febbraio 2024 è disponibile sul [sito Inail](#). Il modello e le istruzioni sono direttamente consultabili anche in allegato.

Il modello elenca gli **interventi premianti adottati o da adottare entro l'anno 2023** a livello aziendale per attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Occorre consultare la lista e valutare il raggiungimento del punteggio minimo.

Come novità si segnala che alcuni interventi possono avere uno svolgimento pluriennale che deve essere dimostrato come descritto nell'elenco della documentazione probante.

Api Lecco Sondrio può dare supporto orientativo, può aiutarvi nella preparazione dei documenti e può caricare la documentazione probante per chi ne faccia richiesta. Nel caso potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)

[7537_N.L._oo_-_0T23_2024_All1_Modulo_domanda.pdf](#)

[Download](#)

[7539_N.L._oo_-_0T23_2024_All3_Guida_alla_compilazione.pdf](#)

[Download](#)

Regime forfettario: l'addebito del bollo rientra nella base imponibile

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l'Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l'importo dell'imposta di **bollo** richiesta a **rimborso** dal contribuente che si avvale del regime forfettario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo **compenso**; non rileva, a tal fine, il fatto che l'art. 22 del Dpr 642/72 disponga che le parti siano tenute in solido al versamento del tributo.

A norma dell'art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72 sono **esenti** in modo assoluto dall'imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a Iva, a condizione che sia presente "l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto" (*cf.* art. 6 della Tabella B del Dpr 642/72).

In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a **2 euro**, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72), fatte salve specifiche esenzioni.

I soggetti aderenti al regime **forfetario** non addebitano l'Iva in rivalsa e non esercitano il "diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti" ex art. 19 e seguenti del Dpr 633/72, pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di **bollo** sin dal momento della formazione.

Nell'ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfetario dovrà valorizzare il campo "Bollo Virtuale", **indipendentemente** dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente.

Qualora, invece, ciò avvenisse, tale **riaddebito** costituirebbe, come detto, **ricavo** o **compenso** per il cedente o prestatore. L'Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l'obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a "carico del soggetto che consegna o spedisce il documento", dal momento che su tale tipologia di atti "l'imposta di bollo è dovuta **fin dall'origine**, vale a dire dal momento della loro formazione" (risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).

Considerato, quindi, che l'obbligo di corrispondere l'imposta grava, "in via principale", in capo al prestatore d'opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo "fa parte integrante del suo compenso", concorrendo, conseguentemente, "al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito" (risposta a interpello n. 428/2022).

L'Agenzia delle Entrate aveva già assunto tale posizione in passato, benché con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Nella circolare n. 5/2021 si affermava, infatti, che le somme

dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito; all'opposto, sarebbero state "considerate **rilevanti** ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (...), i **rimborsi spese** (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente"; a tali ipotesi risultavano assimilate "anche le spese **addebitate** al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di **bollo**" (circ. n. 5/2021, § 3.3).

L'orientamento dell'Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella citata procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate.

Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o prestatore) l'onere di **valorizzare** nel file XML il campo "**Bollo virtuale**" e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.

Posto che, come sottolineato, l'imposta di bollo sulle fatture è dovuta "**fin dall'origine**", il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ad altri soggetti. Il regime di franchigia comporta, infatti, esclusivamente un particolare metodo di calcolo del reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, ma non contiene alcuna specifica deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della **base imponibile** di cui all'art. 13 del Dpr 633/72, limitandosi a disporre che non venga esercitata la rivalsa ex art. 18 del Dpr 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del **settore sanitario**, i quali emettono fatture **esenti** da **Iva** ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 del Dpr 633/72.

Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a Iva, qualora il compenso superi l'ammontare di 77,47 euro, l'imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.

Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l'eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la **base imponibile**.

A ben vedere, non potrebbe operare, nel caso di specie, l'**esclusione** da Iva applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (art. 15 del Dpr 633/72); proprio in ragione del principio di solidarietà, non sarebbe, infatti, sostenibile la tesi secondo cui l'imposta di bollo pagata dal cedente/prestatore sia a esclusivo carico del cessionario/committente.

(MF/ms)

Riforma fiscale: legge delega in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stata pubblicata la L. 9 agosto 2023 n. 111, ovvero la legge delega per la **riforma fiscale**, che contiene numerose linee guida a cui l'Esecutivo dovrà attenersi per l'emanazione dei decreti delegati, alcune di principio, altre molto di dettaglio, sulle quali risulta esserci poco margine di manovra a opera dei decreti.

Si tratta di un **obiettivo ambizioso** nonché opportuno, considerando che i decreti legislativi, come indicati

nell'art. 21, dovranno effettuare una codificazione della materia tributaria, distinta in una parte generale e in una parte speciale.

Per quanto riguarda l'**IRPEF**, si prevede una revisione del sistema di imposizione che mira a una sua graduale riduzione.

Ciò avverrà con il **riordino** di **aliquote** e scaglioni di reddito, di deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, applicando la stessa area di esenzione fiscale (c.d. "no tax area") e lo stesso carico impositivo tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Ci sarà un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sulle retribuzioni corrisposte a titolo di **straordinario** che eccedono una determinata soglia, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla tredicesima mensilità e sui premi di produttività.

Per le **imprese** in regime di contabilità ordinaria, ci sarà la facoltà di avvalersi di un'imposta proporzionale simile all'IRES. È in cantiere anche la graduale abrogazione dell'IRAP.

Relativamente all'**IVA**, saranno rivisti le aliquote e il sistema delle **operazioni esenti**, prevedendo la possibilità di optare per l'imponibilità.

Varie sono le novità in tema di **accertamento**, basti pensare alla previsione di un contraddittorio preventivo generalizzato per ogni imposta, al rafforzamento della motivazione degli atti impositivi e alla necessità di accertare il primo anno fiscalmente rilevante per perdite di impresa e componenti pluriennali di reddito.

I decreti delegati dovranno introdurre una speciale forma di **adempimento collaborativo** (la cui struttura ricorda quello del DLgs. 128/2015) con possibilità di certificazione da parte di "professionisti qualificati" del sistema integrato di

rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai principi contabili.

In caso di certificazione e salvo condotte fraudolente o simulate, sono previste: l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente; la riduzione di almeno **due anni dei termini** per l'accertamento (rispetto ai cinque previsti).

Si prevede poi l'esclusione delle sanzioni penali con riguardo al reato di dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia tenuto comportamenti collaborativi e abbia comunicato preventivamente l'esistenza dei relativi rischi fiscali.

Potrà essere introdotto un adempimento collaborativo per chi trasferisce la residenza in Italia nonché per chi la mantiene all'estero ma possiede in Italia un reddito mediamente pari o superiore a un milione di euro.

L'adempimento collaborativo va visto in sintonia con il **concordato preventivo biennale** che dovrà anch'esso essere introdotto dai decreti delegati, il quale si attua in una sorta di reddito concordato che mette al riparo, entro determinati limiti, da future contestazioni delle Entrate. Per i soggetti di minori dimensioni, la proposta di concordato preventivo biennale potrà essere influenzata dal risultato degli ISA.

Relativamente al contenzioso, spicca il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, l'impugnabilità delle ordinanze cautelari, il rafforzamento della conciliazione e la previsione (a oggi mancante) sulle conseguenze delle **irregolarità telematiche**.

Anche la fase di riscossione non è indenne da criteri direttivi: balza all'occhio la necessità di rendere più efficiente il pignoramento presso terzi pur senza automatismi

e il **superamento del ruolo**, che con ogni probabilità sarà sostituito dall'atto accertativo (accertamento di valore, recupero del credito di imposta o avviso di liquidazione) o dall'avviso bonario.

La dilazione dei ruoli potrà, per tutti, essere estesa a 120 rate mensili.

Le sanzioni, sia amministrative sia penali, saranno riviste alla luce della proporzionalità e della **reale offensività** della condotta, attribuendo, in certe circostanze, effetto tributario al giudicato penale assolutorio e, in via speculare, imponendo, sempre entro limiti predeterminati, al giudice penale di considerare la riduzione dell'imponibile scaturente ad esempio da un accordo di adesione.

Molte novità potranno interessare il federalismo fiscale e la **fiscalità locale**.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto si mira alla razionalizzazione e al riordino dei singoli tributi locali (soggetti passivi, base imponibile, aliquote, esenzioni e agevolazioni fiscali), alla modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati per ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti e all'incentivazione dell'adempimento spontaneo.

Invece, nella delega **non compare** la revisione del **Catasto**.

Principali novità della delega fiscale	
Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori	Progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti ed eventuale riduzione della ritenuta d'acconto

Cedolare secca	Estensione alle locazioni di immobili non abitativi ove il conduttore eserciti un'attività d'impresa o una professione
Redditi agrari	Nuove classi e qualità di coltura per le attività agricole di coltivazione ex art. 2135 comma 1 c.c.
Redditi di natura finanziaria	Previsione di una sola categoria di reddito
	Compensazione delle perdite
	Obbligo dichiarativo
Redditi di lavoro autonomo	Esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi spese
	Dichiarazione dei compensi quando sono operate le ritenute
	Neutralità di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali
Redditi diversi	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
	Per la plusvalenza da cessione immobiliare si assume come prezzo di acquisto quello pagato dal donante
	Plusvalenze per cessioni di oggetti d'arte, antiquariato e collezione
Reddito d'impresa	Le imprese in contabilità ordinaria potranno optare per un'imposta proporzionale
IRES	Riduzione dell'aliquota in caso di investimenti o di assunzione di personale
	Limiti alla deducibilità degli interessi passivi con franchigie

IRAP	Graduale superamento e introduzione di un'addizionale determinata con le medesime regole dell'IRES
IVA	Revisione delle aliquote
	Riforma delle operazioni esenti con opzione per l'imponibilità
	Applicabilità del pro rata ai soli beni e servizi a uso promiscuo
Imposta di successione e di registro	Autoliquidazione
Dichiarazione di successione	Imposta sostitutiva del bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali e delle ipocatastali
Società non operative	Nuovi parametri per identificare le società senza impresa
	Cause di esclusione che tengano conto di un congruo numero di dipendenti e dello svolgimento di attività regolate
Interpelli	Riduzione delle richieste
	Contributo per la presentazione
Adempimenti dei contribuenti	Sospensione per i mesi di agosto e dicembre
Contraddittorio tra le parti	Previsione generalizzata a pena di nullità
Termini di decadenza	Per i componenti pluriennali e le perdite sarà necessario accertare il primo anno fiscalmente rilevante
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili	Solo per ricavi e costi inesistenti

Cumulo giuridico delle sanzioni	Estensione all'accertamento con adesione e alla conciliazione
Dilazione dei ruoli	Estensione generalizzata a 120 rate mensili
Processo tributario telematico	Disciplina delle conseguenze delle irregolarità
Conciliazione giudiziale	Estensione al processo in Cassazione
Giudicato penale di assoluzione del contribuente	Effetto in sede tributaria
Effetto penale dell'accordo di adesione o conciliazione	Il giudice penale dovrà tenerne conto

(MF/ms)

Regime forfettario: decadenza dal beneficio

La perdita di uno dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, o il verificarsi di una causa ostativa, comporta la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta **successivo** a quello in cui l'evento si verifica.

La legge di bilancio 2023, integrando l'art. 1 comma 71 della L. 190/2014, ha tuttavia introdotto un'ipotesi al verificarsi della quale il regime forfettario viene disapplicato relativamente all'anno in corso; in particolare, se i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, il regime

cessa di avere applicazione **dall'anno stesso** in cui tale condizione si verifica.

L'inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024; secondo quanto previsto dall'art. 288-*bis* inserito nella direttiva 2006/112/Ce, infatti, l'esenzione IVA collegata al regime forfetario può essere concessa "senza alcun massimale durante l'anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l'applicazione di tale [...] opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affari [...] sia superiore a 100 000 EUR".

La causa di decadenza scatta al superamento della soglia di ricavi o compensi "**percepiti**"; di conseguenza, ricavi o compensi fatturati nel 2023, ma percepiti nel 2024, non rilevano ai fini della soglia relativa al periodo di imposta 2023.

La disapplicazione del regime in corso d'anno ha effetti diversi a seconda dell'imposta interessata; l'IRPEF dovrà essere infatti calcolata in modo ordinario, prendendo a riferimento **l'intero periodo di imposta**, mentre l'IVA sarà dovuta solo a partire dalle "operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite".

In assenza di chiarimenti in merito, l'IVA dovrebbe essere dovuta a partire dall'operazione (inclusa) che determina il superamento del limite. Ragionando in questi termini, nel caso di ricavi percepiti pari a 90.000 euro a novembre 2023 ed emissione di un'ulteriore fattura per 20.000 euro, quest'ultima dovrebbe già recare **l'addebito dell'imposta**.

Il quadro si complica, però, se si considera che l'emissione della fattura e l'incasso del ricavo o del compenso

possono **non coincidere**. Riprendendo il caso testé esemplificato, ove la fattura da 20.000 euro non sia incassata nell'anno non si verificherebbe alcuna decadenza immediata dal regime (in quanto i ricavi percepiti sono pari a 90.000 euro) per cui, in costanza di regime, non sarebbe stato necessario l'addebito dell'IVA.

La fuoriuscita dal regime porta con sé ulteriori conseguenze, relative, in particolare:

- agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, che scattano sin dall'inizio dell'anno;
- all'applicazione delle ritenute.

In merito all'ultimo punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute non possono essere applicate **retroattivamente**, rendendosi applicabili al momento della corrisponsione dei compensi; analogamente, il professionista che decade dal regime forfetario in corso d'anno non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.

In altre parole, le ritenute dovranno essere applicate secondo i criteri generali, vale a dire sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime.

L'art. 1 comma 71 della L. 190/2014 si limita a stabilire che il regime forfetario "cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro", senza disciplinare esplicitamente i casi in cui l'attività sia iniziata o termini nel corso dell'anno; potrebbero quindi sorgere alcuni dubbi in merito alla necessità o meno di **ragguagliare ad anno** tale limite.

In linea generale, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati ad anno solo nel caso in cui la norma lo preveda **espressamente**; si pensi, ad esempio:

- all'art. 1 comma 54 lett. a) della L. 190/2014, secondo

cui possono applicare il regime forfetario i contribuenti che “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000”;

- all’art. 18 commi 2 e 3 del DL. 36/2022, che estende l’obbligo di emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022 ai contribuenti forfetari che “nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”.

La chiusura dell’attività non ha effetti sul limite

L’assenza di un’esplicita indicazione normativa e di uno specifico chiarimento ufficiale inducono a **escludere** il ragguaglio ad anno del limite di 100.000 euro. Aderendo a tale impostazione, nessuna decadenza dal regime dovrebbe operare rispetto all’attività chiusa a metà anno con ricavi e compensi percepiti per 90.000 euro. Analogamente dovrebbe ragionarsi nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in corso d’anno.

(MF/ms)

“Fringe Benefit” dipendenti: il trattamento delle auto elettriche

I **rimborsi** erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di **energia elettrica** finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non rientrando quindi nel fringe benefit di cui all’art. 51 comma

4 lettera a) del TUIR. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 421 del 25 agosto, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Nella fattispecie in esame, la società ha una flotta aziendale di autovetture assegnate in **uso promiscuo** ai dipendenti, con addebito del "fringe benefit" in busta paga.

La società sta rinnovando il parco auto con automezzi elettrici o ibridi e intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso le relative **abitazioni** (spese collegate agli spostamenti lavorativi, tranne che per i dirigenti per i quali è previsto il rimborso totale). Viene, inoltre, precisato che l'azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture necessarie (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).

Il dubbio posto è se tali rimborsi possano essere considerati **esclusi** da imposizione ex art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Tanto premesso, la lettera a) del citato comma 4, lettera a), dell'art. 51 del TUIR, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro "valore normale", un criterio di **determinazione forfetaria** del *quantum* da assoggettare a tassazione (*cf.* C.M. n. 326/1997, §§ 2.3.2 e 2.3.2.1).

In relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km si assume il **25%** (importo poi elevato a seconda dell'emissione di CO₂) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile

dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Il legislatore, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto, ai fini dell'imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli **meno inquinanti**, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella C.M. n. 326/1997 è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle **tabelle ACI** costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (es. l'immobile per custodire il veicolo), che andranno **separatamente valutati** al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che nella fattispecie in esame l'**installazione delle infrastrutture** (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Il consumo di energia non è fringe benefit

Per quanto riguarda il **consumo di energia**, l'Agenzia delle Entrate ha però rilevato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. "fringe benefit"), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Al riguardo, l'Agenzia ricorda che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di **rimborso spese** costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore (es. carta della fotocopiatrice o della stampante, pile della calcolatrice, ecc.), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo art. 51 comma 5 del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte.

(MF/ms)